

I PRINCIPI DEL DIRITTO ALIMENTARE

le norme UE in tema di alimenti,
da “legislazione” a sistema

Il diritto alimentare: le definizioni

- La prima fonte di definizioni: il reg. CE 178/2002
 - La ragione di norme definitorie:
 - consuetudine della legislazione anglosassone (di common law)
 - carattere “alluvionale” della legislazione precedente: carenza di definizioni univoche (o anche solo di definizioni)
- necessità di ricondurre la normativa a sistema = anche usare un lessico comune e dai significati costanti

Il diritto alimentare: le definizioni

- Articolo 2, reg. CE n. 178/02

Definizione di "alimento": “**Ai fini del presente regolamento** si intende per "alimento" (o "prodotto alimentare", o "derrata alimentare") ...”

- Articolo 3, reg. CE n. 178/02

Altre definizioni

“**Ai fini del presente regolamento** si intende per:

- 1) "legislazione alimentare", ...
- 2) “impresa alimentare”, ...
- 3) “operatore del settore alimentare”, ...

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione sempre dichiarate valide “**Ai fini del presente regolamento**”

Tuttavia ...

Articolo 1 - Finalità e campo di applicazione

1. Il presente regolamento costituisce la base per garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti

(...) Esso stabilisce principi comuni e competenze, i mezzi per assicurare un solido fondamento scientifico, procedure e meccanismi organizzativi efficienti a sostegno dell'attività decisionale nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi.

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione sempre dichiarate valide “**Ai fini del presente regolamento**”

Tuttavia ...

Articolo 1 - Finalità e campo di applicazione

... reca i **principi generali da applicare nella Comunità e a livello nazionale** in materia di alimenti e mangimi ... e di sicurezza

... disciplina tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione degli alimenti e dei mangimi

→ le definizioni valgono “ai soli fini” di un regolamento di portata generale, destinato a guidare legislatore UE e nazionale

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione sempre dichiarate valide “**Ai fini del presente regolamento**”

considerando n. 4:

Esistono notevoli differenze in relazione ai concetti, ai principi e alle procedure tra le legislazioni degli Stati membri in materia di alimenti [le quali] possono ostacolare la libera circolazione degli alimenti, creare condizioni di concorrenza non omogenee e avere quindi un'incidenza diretta sul funzionamento del mercato interno.

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione sempre dichiarate valide “**Ai fini del presente regolamento**”

considerando n. 5:

- Occorre pertanto procedere al ravvicinamento di tali concetti, principi e procedure in modo da costituire una base comune per le disposizioni adottate in materia di alimenti e di mangimi dagli Stati membri e a livello comunitario [...]

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione sempre dichiarate valide “**Ai fini del presente regolamento**”

considerando n. 5:

- [...] **adeguare le eventuali disposizioni contrastanti della legislazione vigente, a livello sia nazionale che comunitario** e, in attesa di tale adeguamento, prevedere altresì che la legislazione pertinente **sia applicata in base ai principi** stabiliti nel presente regolamento

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione sempre dichiarate valide **“Ai fini del presente regolamento**

Articolo 4:

...

2. I principi enunciati negli articoli da 5 a 10 costituiscono un quadro generale di natura orizzontale al quale conformarsi nell'adozione di misure.

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione di “alimento” (art. 2, reg. CE n. 178/02):

prima del reg. (CE) n. 178/2002:

- assenza di una definizione di alimento unica a livello UE
- normative nazionali applicabili nei singoli Stati membri contenenti definizioni di alimento tra loro non coincidenti

→ possibili, ostacoli alla libera circolazione degli alimenti nell'Unione europea

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione di “alimento”(art. 2, reg. CE n. 178/02):

Definizione vera e propria:

“qualsiasi sostanza o prodotto **trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato** ad essere ingerito, o di cui si prevede **ragionevolmente** che possa essere ingerito, da esseri umani.

+ elementi definitori positivi (esemplificativi)

+ elementi definitori negativi (ciò che non è alimento)

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione di “alimento” (art. 2, reg. CE n. 178/02):

“qualsiasi sostanza o prodotto ... di cui si prevede **ragionevolmente** che possa essere ingerito, da esseri umani”

proposta del regolamento (COM/2000/0716 def.)

“garantire che una sostanza (ad esempio, l'olio di palma) che potrebbe ragionevolmente essere inserita nella catena alimentare, ma anche essere utilizzata in altri settori industriali, venga trattata con la stessa attenzione riservata agli alimenti fino a quando non risulti chiaro che non diventerà un genere alimentare”

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione di “alimento”

Articolo 2, reg. CE n. 178/02:

Elementi definatori positivi (esemplificativi):

“Sono comprese”:

- bevande
- gomme da masticare
- qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento.

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione di “alimento” (art. 2, reg. CE n. 178/02):

Elementi definatori positivi (esemplificativi):

“qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento”

- Anche ingredienti, additivi, enzimi, aromi, ecc.
- No: residui e contaminanti

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione di “alimento” (art. 2, reg. CE n. 178/02):

Elementi definatori negativi (tassativi):

Non sono compresi:

- i mangimi
- gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano
- i vegetali prima della raccolta

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione di “alimento” (art. 2, reg. CE n. 178/02):

Esclusione di animali vivi (a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano) e di vegetali prima della raccolta

- i prodotti agricoli solo quando assumono la condizione di poter essere consumati
- impresa agricola è impresa alimentare, per il solo fatto di coltivare/allevare ciò che diventerà alimento

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione di “alimento” (art. 2, reg. CE n. 178/02):

impresa agricola è impresa alimentare → v. art. 3
(altre definizioni)

- n. 2: "impresa alimentare" ... una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti
- n. 16: "fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione", qualsiasi fase, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria di un alimento inclusa
- "produzione primaria", tutte le fasi della produzione, dell'allevamento o della coltivazione dei prodotti primari, ...

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione di “alimento” (art. 2, reg. CE n. 178/02):

Elementi definitori negativi (tassativi):

Non sono compresi:

- i cosmetici
- il tabacco e i prodotti del tabacco
- sostanze stupefacenti o psicotrope
- residui e contaminanti
- i medicinali

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione di “alimento” (art. 2, reg. CE n. 178/02):

Alimenti / medicinali: possibile sovrapposizione (ingestione)

art. 1, dir. 2001/83/CE

medicinale “ogni sostanza o composizione presentata come avente **proprietà curative o profilattiche** delle malattie umane. Ogni sostanza o composizione da somministrare all'uomo allo scopo di **stabilire una diagnosi medica** o di **ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche** dell'uomo è altresì considerata medicinale

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione di “medicinale”

- **per funzione:** prodotti le cui proprietà farmacologiche sono accertate scientificamente, realmente destinati a stabilire una diagnosi medica o a ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche (→ C. giust. CE: è alimento quando non vi è tale capacità)
- **per presentazione:** sostanze o composizioni presentate come aventi proprietà curative o profilattiche delle malattie umane (espressamente ‘descritte’ o ‘raccomandate’ come tali, quando appaia, anche implicitamente, ma con certezza, agli occhi di un consumatore mediamente accorto che tale prodotto, stando alla sua presentazione, dovrebbe avere le proprietà di cui trattasi”

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione di “medicinale”

- **per funzione:** categoria merceologica «reale»
- **per presentazione:** categoria di mera creazione legislativa
- tutela del consumatore
- prevenzione frodi
- criterio di autoresponsabilità dell'operatore economico

“non è sufficiente che un prodotto abbia proprietà benefiche per la salute in generale, bensì deve avere, propriamente parlando, una funzione di profilassi o di cura, tanto più alla luce dell'esistenza di un gran numero di prodotti generalmente riconosciuti come alimenti e che possono essere oggettivamente utilizzati a fini terapeutici” (C. giust. CE, 15 novembre 2007, in C-319/05)

→ integratori alimentari

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione di “alimento” (art. 2, reg. CE n. 178/02):

Alimenti / medicinali: possibile sovrapposizione (ingestione)

I medicinali per uso orale rientrerebbero nella definizione di alimento

Funzione di **ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche** non è elemento distintivo sufficiente: si vedano gli integratori alimentari ...

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione di “alimento” (art. 2, reg. CE n. 178/02):
Alimenti / medicinali: possibile sovrapposizione
(ingestione)

integratori alimentari:

"prodotti alimentari destinati ad integrare la comune dieta e che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi un effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme preosate"

→ direttiva 2002/46/CE

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione di “alimento” (art. 2, reg. CE n. 178/02):
Alimenti / medicinali: possibile sovrapposizione
(ingestione)

l'art. 2, n. 2, dir. 2001/83/CE: “in caso di dubbio, se un prodotto, tenuto conto dell'insieme delle sue caratteristiche, può rientrare contemporaneamente nella definizione di ‘medicinale’ e nella definizione di un prodotto disciplinato da un'altra normativa comunitaria, si applicano le disposizioni della presente direttiva” → medicinale

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione di “alimento” (art. 2, reg. CE n. 178/02):
Alimenti / medicinali: possibile sovrapposizione
(ingestione)

Corte giust. CE (sentenza 29 aprile 2004, in C-387/99, *Commissione c. Germania*): *“la circostanza che un prodotto venga qualificato come alimento in un altro Stato membro non può impedire di riconoscergli, nello Stato membro di importazione, la qualità di medicinale, qualora esso ne presenti le caratteristiche”*

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione di “alimento” (art. 2, reg. CE n. 178/02):
Alimenti / medicinali:

Regola generale per gli alimenti: libera immissione
in commercio

eccezioni:

- es. novel foods
- es. alimenti g.m.
- es. baby foods

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione di “alimento” (art. 2, reg. CE n. 178/02):

Alimenti / medicinali:

Regola generale per i medicinali: autorizzazione preventiva (diritto UE e diritto nazionale)

art. 6, dir. n. 2001/83/CE: nessun medicinale può “essere immesso in commercio in uno Stato membro senza un'autorizzazione all'immissione in commercio **delle autorità competenti di detto Stato membro** o senza un'autorizzazione a norma del regolamento (CEE) n. 2309/93 (autorizzazione comunitaria centralizzata)

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione di “impresa alimentare” (art. 3, reg. 178/02):

“ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti”

definizione che individua un soggetto, ma in base a criteri oggettivi (natura delle attività) → irrilevanza della natura del soggetto (pubblico, privato, lucrativo, non lucrativo, ecc.)

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione di “impresa alimentare” (art. 3, reg. 178/02):

funzione della definizione: individuare le attività che devono essere svolte rispettando le norme contenute nel regolamento e, in generale, la legislazione alimentare

→ “per garantire un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori in relazione agli alimenti”

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione di “operatore del settore alimentare” (art. 3, reg. 178/02):

“persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell’impresa alimentare posta sotto il suo controllo”

→ obbligo di identificazione del responsabile all’interno dell’impresa, come soggetto che risponde della conformità dei prodotti alimentari alla pertinente legislazione

→ **normale, ma non necessaria**, identificazione con soggetto giuridicamente “titolare” dell’impresa

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione di “operatore del settore alimentare”
(art. 3, reg. 178/02):

impresa alimentare e “o.s.a.”: due concetti giuridici
distinti → conferme testuali:

- reg. UE n. 1169/2011 sull'informazione ai consumatori, art. 8: “responsabile commerciale” delle informazioni (es. etichettatura) fornite al consumatore = soggetto che è soggetto a sanzioni nel caso di informazioni che violano obblighi del regolamento, è l'o.s.a. indicato sull'etichetta

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione di “operatore del settore alimentare”
(art. 3, reg. 178/02):

impresa alimentare e “o.s.a.”: due concetti giuridici
distinti → conferme testuali:

- reg. CE n. 852/2004 in tema di obblighi di igiene e di autocontrollo: o.s.a. garantiscono che tutte le fasi sottoposte al loro **controllo** soddisfino i pertinenti requisiti di igiene fissati nel regolamento

- reg. CE n. 853/2004 in tema di igiene e autocontrollo produzioni di origine animale: “norme specifiche in materia di igiene ... destinate agli o.s.a.”

Il diritto alimentare: le definizioni


Definizione di “operatore del settore alimentare”
(art. 3, reg. 178/02):

impresa alimentare e “o.s.a.”: due concetti giuridici
distinti → conferme testuali:

- reg. CE n. 178/2002, artt. 17 ss.: obblighi degli operatori del settore alimentare
- in particolare: art. 17 “spetta agli operatori del settore alimentare e dei mangimi garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti e i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare (...)”

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione di “operatore del settore alimentare”
(art. 3, reg. 178/02):



Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione di “operatore del settore alimentare”
(art. 3, reg. 178/02):

conseguenze sanzionatorie
civili
penali
amministrative:

nelle organizzazioni produttive complesse, in cui
non tutto è sempre necessariamente sotto controllo
può essere necessario delegare funzioni e responsabilità



E LE SANZIONI?

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione di “operatore del settore alimentare”
(art. 3, reg. 178/02):

Su chi incombono gli obblighi?

Chi è soggetto a conseguenze giuridiche (sanzioni penali, sanzioni amministrative, obblighi risarcitori ...)?

Scindere figure e poteri significa anche evitare responsabilità al soggetto che gestisce l'impresa?

dipende dal tipo di conseguenze e di responsabilità

civili: impossibile

amministrative: possibile

penali: possibile

→ solo rivalsa

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione di “ operatore del settore alimentare”
(art. 3, reg. 178/02):

Responsabilità penale:

art. 27 Cost. = la responsabilità penale è personale

nel nostro ordinamento la responsabilità penale è delle
persone fisiche, non delle società da esse amministrate al
fine di gestire una impresa

Art. 2380-bis cod. civ. - Amministrazione della società: “La gestione
dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono
le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.”

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione di “ operatore del settore alimentare”
(art. 3, reg. 178/02):

→ strutture produttive **semplici**:

la gestione dell'impresa tende ad essere **interamente
riferibile** agli amministratori: l'impresa (= soggetto che
svolge l'attività) è sotto il loro **controllo** → a loro si
applicano le sanzioni penali, per responsabilità quanto
meno a titolo di colpa

→ strutture produttive **complesse**:

controllo, in capo agli amministratori, è per lo più “teorico” →
rischio di “**responsabilità oggettiva**”

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione di “ operatore del settore alimentare”
(art. 3, reg. 178/02):

→ **delega** di poteri e funzioni

➤ **giurisprudenza:**

- attribuzione delle responsabilità penali non deve avvenire in base a criteri formali, ma deve individuare chi ha in **concreto il potere/dovere** di compiere **l'attività doverosa** finalizzata ad impedire l'evento illecito (= chi ha **controllo** sul funzionamento dell'impresa)
- la delega deve essere **reale** → in giurisprudenza: elaborazione di criteri oggettivi e soggettivi

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione di “ operatore del settore alimentare”
(art. 3, reg. 178/02):

→ **delega** di poteri e funzioni

*“Risponde del reato (...) il soggetto che nell'ambito dell'impresa produttrice ha **effettivamente** svolto la mansione di direzione della produzione, individuando le materie prime e le tecniche produttive da utilizzare, ovvero il titolare dell'impresa o colui che è proposto al settore della produzione con **piena autonomia gestionale**, non rilevando, al fine di escludere la legittimità della delega, la ridotta dimensione aziendale”* (Cass. sez. III penale, n. 33308/05)

Il diritto alimentare: le definizioni

Definizione di “operatore del settore alimentare”
(art. 3, reg. 178/02):

→ **delega** di poteri e funzioni

= strumento di attuazione del principio di effettività

→ **non è strumento di frode**

→ permette di far **corrispondere** chi ha l'obbligo, ed esercita il **controllo** sull'attività di impresa e chi **risponde**

→ possibile anche in aziende di **piccole** dimensioni (novità: criterio dimensionale non c'è più)

Il diritto alimentare: i principi di fonte giurisprudenziale

Mutuo riconoscimento:

finalità dell'ordinamento UE:

- **creazione del mercato interno** (art. 3, par. 3), TUE, art. 4, par. 2, lett. a), e artt. 26-27 TFUE)
- **libera circolazione delle merci** (artt. 28-37 TFUE)

→ necessario che la coesistenza delle diverse legislazioni nazionali non si risolva in un impedimento al libero commercio di un alimento legittimamente ottenuto e immesso in commercio in un Paese membro

Il diritto alimentare: i principi di fonte giurisprudenziale

Mutuo riconoscimento:

principio “**Cassis de Dijon**”:

“ogni prodotto legalmente fabbricato e posto in vendita in uno Stato membro dev'essere, in linea di massima, ammesso sul mercato di ogni altro Stato membro”, se è “conforme alla normativa od ai procedimenti di fabbricazione legittimi e tradizionali del paese d'esportazione, e commercializzato sul territorio di quest'ultimo” (Corte di giustizia, sentenza 20 febbraio 1979, in causa C-120/78, Rewe Centrale)

Il diritto alimentare: i principi di fonte giurisprudenziale

Mutuo riconoscimento:

problema delle “norme tecniche” (sulla composizione, la forma, la denominazione, la qualità, il condizionamento, l'etichettatura ed in generale la presentazione dei prodotti):

- es. per prodotti “agricoli” (all. I al TFUE) sono stabilite dalla legislazione dell'UE (“norme di commercializzazione” dell'OCM) → Stati membri non possono introdurne né in contrasto, né in conformità

Il diritto alimentare: i principi di fonte giurisprudenziale

Mutuo riconoscimento:

problema delle “norme tecniche” (sulla composizione, la forma, la denominazione, la qualità, il condizionamento, l’etichettatura ed in generale la presentazione dei prodotti):

- quando non sono stabilite dalla legislazione dell’UE → competenza degli Stati membri

Tuttavia ...

Il diritto alimentare: i principi di fonte giurisprudenziale

Mutuo riconoscimento:

problema delle “norme tecniche:

“le normative tecniche e commerciali non possono creare ostacoli se non quando siano necessarie per soddisfare esigenze imperative e perseguano un obiettivo di interesse generale, di cui esse costituiscono la garanzia essenziale. Tale obiettivo dev’essere di natura tale da prevalere sulle esigenze della libera circolazione delle merci, che costituisce una delle regole fondamentali della Comunità [oggi Unione]”

Il diritto alimentare: i principi di fonte giurisprudenziale

Mutuo riconoscimento:

implicazioni:

- ad un produttore è sufficiente conformarsi agli standard normativi “tecnici” di un solo Paese membro per poter immettere in commercio la propria merce in tutta la UE

- eccezione: norme che tutelano esigenze imperative → necessità di armonizzazione UE (art. 114 TFUE)

Il diritto alimentare: i principi di fonte giurisprudenziale

Mutuo riconoscimento:

implicazioni: divieto di applicare le norme in materia di produzione e/o commercio di un dato alimento ai prodotti legittimamente ottenuti e commercializzati in altro Stato membro

→ non divieto di adottarle, né di applicarle ai prodotti nazionali

Il diritto alimentare: i principi di fonte giurisprudenziale

Mutuo riconoscimento:

- v. ad es. art. 48, l. n. 128/98: *“le disposizioni concernenti gli ingredienti, la composizione e l'etichettatura dei prodotti alimentari, di cui alla legge 4 luglio 1967, n. 580, sulla lavorazione e il commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari, non si applicano ai prodotti alimentari legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri dell'Unione europea o negli altri Paesi contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo, introdotti e posti in vendita nel territorio nazionale”*

Il diritto alimentare: i principi di fonte giurisprudenziale

Mutuo riconoscimento:

- v. ad es. d.m. 23 settembre 2005, sulla passata di pomodoro: *“Il prodotto avente la denominazione di vendita ‘passata di pomodoro’ o ‘passato di pomodoro’, legalmente fabbricato o commercializzato negli altri Stati dell'Unione europea può essere commercializzato nel territorio italiano. Tuttavia è vietato utilizzare la denominazione, anche se accompagnata da integrazioni o specificazioni, per designare un prodotto che si differenzi in modo sostanziale da quello indicato nel presente decreto dal punto di vista della sua composizione o della sua fabbricazione”*

Il diritto alimentare: i principi di fonte giurisprudenziale

Mutuo riconoscimento:

- v. ad es. d.P.R. 23 giugno 1993, n. 283,
“Regolamento relativo alle denominazioni legali di alcuni prodotti da forno” (per denominazioni “crackers”, “fette biscottate” e “crostini”): *“i prodotti legalmente fabbricati e commercializzati negli altri Stati membri della CEE denominati crackers, fette biscottate e crostini, possono essere liberamente commercializzati in Italia, anche se non conformi alle caratteristiche indicate nel presente regolamento”* (art. 4).

Il diritto alimentare: i principi di fonte giurisprudenziale

Mutuo riconoscimento:

- v. ad es. d.m. 21 settembre 2007 (prodotti di salumeria): *“i prodotti legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri ... possono essere commercializzati nel territorio italiano. Tuttavia è vietato utilizzare le denominazioni di vendita previste dal presente decreto, anche se accompagnate da integrazioni o specificazioni, per designare prodotti che si differenziano in modo sostanziale da quelli indicati nel presente decreto dal punto di vista della composizione o della fabbricazione”*

Il diritto alimentare: i principi di fonte giurisprudenziale

Mutuo riconoscimento:

Clausola di armonizzazione:

- nei regolamenti: *“gli Stati membri non possono limitare o vietare il commercio di alimenti che siano conformi a quanto disposto nel presente regolamento e negli atti comunitari adottati per la sua esecuzione attraverso l'applicazione di disposizioni nazionali non armonizzate che regolino [l'oggetto del presente regolamento]”*

- nelle direttive: *“gli Stati membri non possono limitare o vietare il commercio di alimenti che siano conformi a quanto disposto nella presente direttiva per ragioni attinenti all'oggetto della presente direttiva”*

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Analisi del rischio:

Reg. CE n. 178/02, considerando 16:

*“le misure adottate dagli Stati membri e dalla Comunità [oggi Unione, N.d.R.] in materia di alimenti e di mangimi dovrebbero basarsi generalmente sull'analisi del rischio, tranne quando ciò non sia confacente alle circostanze o alla natura del provvedimento. **Il ricorso all'analisi del rischio prima dell'adozione di tali misure dovrebbe agevolare la prevenzione di ostacoli ingiustificati alla libera circolazione degli alimenti”***

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Analisi del rischio:

Reg. CE n. 178/02, art. 3, n. 10:

“processo costituito da tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio”

→ le misure adottate devono possedere un adeguato **“fondamento scientifico”**

→ art. 6, comma 1, reg. (CE) n. 178/2002, *“ai fini del conseguimento dell’obiettivo generale di un livello elevato di tutela della vita e della salute umana, la legislazione alimentare si basa sull’analisi del rischio, tranne quando ciò non sia confacente alle circostanze o alla natura del provvedimento”*

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Analisi del rischio:

Reg. CE n. 178/02, art. 3, n. 10:

“processo costituito da tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio”

“valutazione del rischio” *“si basa sugli elementi scientifici a disposizione ed è svolta in modo indipendente, obiettivo e trasparente”* (art. 6, comma 2)

→ affidata all’**Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA: European Food Safety Authority)**

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Analisi del rischio:

Reg. CE n. 178/02, art. 3, n. 10:

“processo costituito da tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio”

“valutazione del rischio” = “processo su base scientifica costituito da quattro fasi:

- individuazione del **pericolo**,
- caratterizzazione del **pericolo**,
- valutazione dell'esposizione al **pericolo**
- caratterizzazione del **rischio**” (art. 3, n. 11)

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Analisi del rischio:

Reg. CE n. 178/02, art. 3, n. 10:

“processo costituito da tre componenti interconnesse: valutazione, gestione e comunicazione del rischio”

“rischio” = “funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo” (art. 3, n. 9)

“pericolo” = “agente biologico, chimico o fisico contenuto in un alimento o mangime, o condizione in cui un alimento o un mangime si trova, in grado di provocare un effetto nocivo sulla salute” (art. 3, n. 14)

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Analisi del rischio:

Reg. CE n. 178/02, art. 3, n. 12:

“gestione del rischio”:

“processo, distinto dalla valutazione del rischio, consistente nell'esaminare alternative d'intervento consultando le parti interessate, tenendo conto della valutazione del rischio e di altri fattori pertinenti e, se necessario, compiendo adeguate scelte di prevenzione e di controllo”

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Analisi del rischio:

Reg. CE n. 178/02, art. 3, n. 13:

“comunicazione del rischio”:

“scambio interattivo, nell'intero arco del processo di analisi del rischio, di informazioni e pareri riguardanti gli elementi di pericolo e i rischi, i fattori connessi al rischio e la percezione del rischio, tra responsabili della valutazione del rischio, responsabili della gestione del rischio, consumatori, imprese alimentari e del settore dei mangimi, la comunità accademica e altri interessati ...”

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Analisi del rischio:

Principio di **separazione** tra valutazione e gestione del rischio

Codex alimentarius distingue i due momenti

Libro verde sui principi generali della legislazione alimentare (1997): auspicio che la valutazione del rischio fosse affidata ad organismi consultivi scientifici

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Analisi del rischio:

Libro bianco sulla sicurezza alimentare (2000):
la Commissione indica tra le priorità per assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori la creazione di un'Autorità alimentare europea, con requisiti di indipendenza, eccellenza e trasparenza, per poter assicurare la separazione funzionale tra valutazione e gestione del rischio

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Analisi del rischio:

Conseguenza della “crisi della BSE” (o morbo della mucca pazza”)

- incertezze scientifiche: BSE è una TSE? (= trasmissibile all'uomo?)
- inadeguatezza delle strutture europee deputate alla valutazione e gestione del rischio (Commissione aveva entrambi i compiti, e assolveva al primo con l'ausilio di comitati scientifici inadeguati e insufficienti) → condizionata da autorità scientifiche nazionali
- ruolo eccessivo affidato al Consiglio (connotazione politica: paralizzato da necessità di compromesso)

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Analisi del rischio:

Conseguenza della “crisi della BSE” (o morbo della mucca pazza”)

- sottrazione al solo Consiglio del potere legislativo esclusivo quando si tratta di adottare norme in materia agricola (es. allevamento) o veterinaria, se coinvolgono la tutela della salute: attuale art. 168 TFUE
- creazione di una autorità scientifica indipendente, capace di raccogliere il miglior dato scientifico mondiale su ogni problematica di sicurezza dei cibi, sgravando la Commissione dal compito di valutare il rischio (seppure con l'ausilio di comitati)

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Analisi del rischio:

Conseguenza della “crisi della BSE” (o morbo della mucca pazza”)

- Regolamento 178/02: creazione dell'EFSA
compiti:
 - “formula pareri scientifici che costituiscono la base scientifica per l'elaborazione e per l'adozione di misure comunitarie nelle materie di sua competenza” (art. 22, comma 6)
 - “raccolge e analizza i dati che consentono la caratterizzazione e la sorveglianza dei rischi che hanno un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi” (art. 22, comma 4)

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Analisi del rischio:

Conseguenza della “crisi della BSE” (o morbo della mucca pazza”)

- Regolamento 178/02: creazione dell'EFSA
compiti:
 - offre “consulenza scientifica e assistenza scientifica e tecnica per la normativa e le politiche della UE in tutti i campi che hanno incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi. Essa fornisce informazioni indipendenti su tutte le materie che rientrano in detti campi e comunica i rischi”
 - consulenza e assistenza scientifica e tecnica sulla nutrizione umana, questioni inerenti a salute e benessere animale e alla salute dei vegetali

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Analisi del rischio:

Conseguenza della “crisi della BSE” (o morbo della mucca pazza”)

- Regolamento 178/02: creazione dell'EFSA
compiti:
- formula “i migliori pareri scientifici in tutti i casi previsti dalla legislazione comunitaria e su qualsiasi questione di sua competenza” (art. 23, lett. a))
- es. pareri su domande di autorizzazione all'immissione sul mercato di alimenti e mangimi g.m., di additivi, enzimi ed aromi, integratori alimentari, su autorizzazione delle indicazioni sulla salute (health claims)

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Analisi del rischio:

Conseguenza della “crisi della BSE” (o morbo della mucca pazza”)

- Regolamento 178/02: creazione dell'EFSA
compiti:
- fungere da elemento di raccordo nel “Sistema di allarme rapido”, istituito dall'art. 50 del reg. 178/02

→ **(RASFF – Rapid alert system for food and feed)**

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Analisi del rischio:

Conseguenza della “crisi della BSE” (o morbo della mucca pazza”)

- Regolamento 178/02: creazione dell'EFSA

L'EFSA sostituisce alcuni dei preesistenti comitati scientifici

→ Art. 62 reg. 178/02: “I riferimenti presenti nella legislazione comunitaria al comitato scientifico dell'alimentazione umana, al comitato scientifico per l'alimentazione animale, al comitato scientifico veterinario, al comitato scientifico degli antiparassitari, al comitato scientifico delle piante e al comitato scientifico direttivo sono sostituiti da un riferimento all'Autorità europea per la sicurezza alimentare”.

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Struttura dell'EFSA

consiglio di amministrazione

direttore esecutivo

comitato scientifico

gruppi di esperti scientifici

foro consultivo

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Struttura dell'EFSA

comitato scientifico (art. 28):

- responsabile del coordinamento generale necessario per garantire la coerenza dei pareri scientifici
- formula pareri su questioni multisettoriali che investono le competenze di più gruppi di esperti scientifici (cosiddette: questioni trasversali)
- formula pareri sulle questioni che non rientrano nelle competenze di alcun gruppo di esperti scientifici (cosiddette questioni residuali)

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Struttura dell'EFSA

gruppi di esperti scientifici "indipendenti" (art. 28):

- additivi alimentari, aromatizzanti, coadiuvanti tecnologici e materiali a contatto con gli alimenti;
- additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi;
- salute dei vegetali, prodotti fitosanitari e loro residui;
- organismi geneticamente modificati;
- prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie;
- pericoli biologici;
- contaminanti nella catena alimentare;
- salute e benessere degli animali.

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Struttura dell'EFSA

gruppi di esperti scientifici “indipendenti” (art. 28):

- additivi alimentari, aromatizzanti, coadiuvanti tecnologici e materiali a contatto con gli alimenti;
- additivi e i prodotti o le sostanze usati nei mangimi;
- salute dei vegetali, prodotti fitosanitari e loro residui;
- organismi geneticamente modificati;
- prodotti dietetici, l'alimentazione e le allergie;
- pericoli biologici;
- contaminanti nella catena alimentare;
- salute e benessere degli animali.

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Struttura dell'EFSA

foro consultivo:

- “**composto** da rappresentanti degli organi competenti che svolgono negli Stati membri funzioni analoghe a quelle dell'Autorità, in ragione di un rappresentante per Stato membro. I rappresentanti possono essere sostituiti da supplenti nominati contestualmente” (art. 27, reg. (CE) n. 178/2002)

- **funzione** di “evitare ogni sovrapposizione fra gli studi scientifici svolti dall'Autorità e quelli condotti negli Stati membri”, di “promuovere il collegamento, attraverso reti europee, delle organizzazioni attive nei settori di competenza dell'Autorità”, o “laddove l'Autorità o uno Stato membro individuino un rischio emergente”

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Struttura dell'EFSA

foro consultivo:

finalità: elaborare internamente al processo valutativo del rischio la dialettica fra autorità scientifiche nazionali → assicurare che il parere reso dall'EFSA sia

- a) reso anche sulla base dei pareri nazionali, e tuttavia
- b) unico

“Punti di contatto nazionali” – Italia: Comitato Nazionale per la Sicurezza Alimentare (CNSA), disciplinato da d. Min. salute 26 luglio 2007

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Il principio di precauzione (art. 7, reg. CE n. 178/02)

Prima espressa enunciazione (e definizione) nel diritto derivato dell'UE

In precedenza:

- richiami in **convenzioni internazionali** (es. Dichiarazione di Rio del 1992 su ambiente e sviluppo; es. convenzioni per la tutela dell'ecosistema marino; ecc.)
- un richiamo (non definitorio) nei **trattati**: art. 191 TFUE (politica ambientale dell'UE)
- qualche richiamo nella giurisprudenza della **Corte di giustizia**

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Il principio di precauzione (art. 7, reg. CE n. 178/02)

nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE

(ricavandolo dal principio di proporzionalità):

“quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata dei rischi per la salute delle persone, le Istituzioni possono adottare misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità dei rischi”

Sent. 5 maggio 1998, in causa C-180/96, Regno Unito c. Commissione (mucca pazza I)

→ bilanciamento tutela della salute / libera circolazione alimenti in presenza di incertezza scientifica sulla nocività → confermata validità di una decisione della Commissione

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Il principio di precauzione (art. 7, reg. CE n. 178/02)

nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'UE

(ricavandolo dal principio di proporzionalità):

l'adozione di un provvedimento nazionale di salvaguardia, ritenuto necessario in attesa dell'applicazione di una decisione della Commissione *“costituiva una misura che non era sproporzionata rispetto al pericolo che rappresentava l'eventuale trasmissione dell'encefalopatia spongiforme bovina”*

Sent. 5 dicembre 2000, in causa C-477/98, Eurostock

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Il principio di precauzione (art. 7, reg. CE n. 178/02)

negli atti UE di *soft law*:

Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione (2001): *“Il principio di precauzione non è definito dal Trattato, che ne parla esplicitamente solo in riferimento alla protezione dell’ambiente. Tuttavia, in pratica, la sua portata è molto più ampia ed esso trova applicazione in tutti i casi in cui una **preliminare valutazione scientifica obiettiva** indica che vi sono ragionevoli motivi di temere che i possibili effetti nocivi sull’ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possano essere incompatibili con l’elevato livello di protezione prescelto dalla Comunità”*

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Il principio di precauzione (art. 7, reg. CE n. 178/02)

negli atti UE di *soft law*:

Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione (2001): la “precauzione” deve comunque garantire *“un corretto equilibrio tale da consentire l’adozione di azioni proporzionate non discriminatorie, trasparenti e coerenti”*

→ **solo se** sorgono dubbi ragionevoli da parte della scienza circa gli effetti del bene in questione si può prendere una misura “precauzionale”

→ **necessità di dati scientifici**, difficoltà di interpretazione, controversia nella comunità scientifica internazionale, ecc.

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Il principio di precauzione (art. 7, reg. CE n. 178/02)

negli atti UE di *soft law*:

Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione (2001): il principio opera soltanto “*in un’ipotesi di rischio potenziale, anche se questo rischio non può essere interamente dimostrato*”

→ **deve comunque esservi una valutazione scientifica** degli effetti potenziali negativi, in base a “dati scientifici affidabili”, all’eventuale gravità del pericolo sull’ambiente o sulla salute di una popolazione ...

→ **solo l’esistenza di un dubbio** da parte della comunità scientifica giustifica l’adozione di misure precauzionali

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Il principio di precauzione (art. 7, reg. CE n. 178/02)

negli atti UE di *soft law*:

Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione (2001): il principio opera soltanto “*in un’ipotesi di rischio potenziale, anche se questo rischio non può essere interamente dimostrato*”

→ **non è sufficiente** la mera mancanza di conoscenze scientifiche ...

→ in assenza di dati e di un principio di evidenza scientifica, il ricorso ingiustificato al principio di precauzione diverrebbe una forma dissimulata di protezionismo

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Il principio di precauzione (art. 7, reg. CE n. 178/02)

negli atti UE di *soft law*:

Comunicazione della Commissione sul principio di precauzione (2001): il principio opera soltanto “*in un’ipotesi di rischio potenziale, anche se questo rischio non può essere interamente dimostrato*”

→ **regimi normativi particolari** per certi prodotti (inversione dell’onere della prova circa la non-nocività): es. OGM, novel foods (ma, secondo la Commissione, “un tale obbligo non può essere sistematicamente previsto in quanto principio generale”)

→ **clausole di salvaguardia**

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Il principio di precauzione (art. 7, reg. CE n. 178/02)

“1. Qualora, in circostanze specifiche a seguito di una valutazione delle **informazioni disponibili**, venga individuata la **possibilità** di effetti dannosi per la salute ma permanga una situazione di **incertezza sul piano scientifico**, possono essere adottate le misure **provvisorie** di gestione del rischio necessarie per garantire il livello elevato di tutela della salute che **la Comunità** persegue, **in attesa** di ulteriori informazioni scientifiche per una valutazione più esauriente del rischio”

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Il principio di precauzione (art. 7, reg. CE n. 178/02)

*“2. Le misure adottate sulla base del paragrafo 1 sono **proporzionate** e prevedono **le sole** restrizioni al commercio che siano **necessarie** per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito **dalla Comunità**, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti, se pertinenti. Tali misure sono **riesaminate** entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per **risolvere** la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente”*

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

I requisiti di sicurezza (art. 14, reg. CE n. 178/02)

Proposta del regolamento:

- i cibi non devono essere potenzialmente nocivi alla salute;
- non devono essere inadatti al consumo umano a tal punto da non poter essere ragionevolmente destinati a tale consumo

→ alimenti “a rischio” (unsafe) → divieto di immissione in commercio

→ conseguenze anche sul piano privatistico (contrattuale)

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

I requisiti di sicurezza (art. 14, reg. CE n. 178/02)

espressione “alimento a rischio” non è tecnicamente precisa (meglio “unsafe”, “insicuri”), perché

- a) parlare di alimento “a rischio” supporrebbe esservi un pericolo, che genera un rischio
- b) invece, nella nozione sono inclusi anche gli alimenti “inadatti” al consumo, perché deteriorati (avariati, decomposti, ecc.)

(proposta di regolamento: “Poiché sarebbe praticamente impossibile provare che un tale cibo sia o possa essere nocivo alla salute, si propone di inserire questo fattore distinto a tutela della sicurezza alimentare”)

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

I requisiti di sicurezza (art. 14, reg. CE n. 178/02)

Per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione:

- le condizioni d'uso normali dell'alimento da parte del consumatore
- le informazioni messe a disposizione del consumatore, in primis quelle riportate sull'etichetta o altre informazioni generalmente accessibili al consumatore sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti.

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

I requisiti di sicurezza (art. 14, reg. CE n. 178/02)

→ un alimento può essere a rischio anche per lacune o errori informativi (cause non intrinseche all'alimento):

- es. errore nell'indicazione del contenuto di zuccheri che induca un consumo eccessivo in soggetti diabetici
- es. omissione nell'indicazione di un allergene, che induca il consumo da parte di soggetti intolleranti
- omissione o errore nell'indicazione di modalità di conservazione, che induca una conservazione errata
- omissione o errore nell'indicazione delle modalità di uso, che induca uso pericoloso
- omissione o errore nell'indicazione di data di scadenza, con conseguente uso di prodotto microbiologicamente rischioso

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

I requisiti di sicurezza (art. 14, reg. CE n. 178/02)

alimento "dannoso per la salute" – elementi di valutazione:

- anche effetti a lungo termine sulla salute di chi consuma l'alimento, o su quella di discendenti;
 - probabili effetti tossici cumulativi → RDI
 - particolare sensibilità, sotto il profilo della salute, di una specifica categoria di consumatori, ma solo nel caso in cui l'alimento sia espressamente destinato ad essa
- contenuto di allergeni, o di sostanze che provocano intolleranze, non è rilevante negli alimenti a destinazione generale
- non necessaria informazione sulle conseguenze (solo obbligo di segnalare presenza, e solo per allergeni: v. reg. UE 1169/2011)

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

I requisiti di sicurezza (art. 14, reg. CE n. 178/02)

“presunzione di estensione” all’intero lotto o partita:

“Se un alimento a rischio fa parte di una partita, lotto o consegna di alimenti della stessa classe o descrizione, **si presume** che tutti gli alimenti contenuti in quella partita, lotto o consegna siano a rischio **a meno che**, a seguito di una **valutazione approfondita**, risulti infondato ritenere che il resto della partita, lotto o consegna sia a rischio”

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

I requisiti di sicurezza (art. 14, reg. CE n. 178/02)

“presunzione di estensione” all’intero lotto o partita:

→ di fatto: inversione dell’onere della prova, a carico dell’operatore del settore alimentare

→ induzione di comportamenti commerciali particolari: tendenza a “polverizzazione” dei lotti o partite di prodotto (per ridurre il numero delle unità di vendita cui si applica la presunzione di estensione)

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

I requisiti di sicurezza (art. 14, reg. CE n. 178/02)

“presunzione di sicurezza” dell’alimento conforme:

→ la conformità a una norma della legislazione alimentare UE obbliga gli Stati membri a presumere sicuro l’alimento con riguardo all’aspetto disciplinato da quella norma

→ presunzione relativa: possibilità di provvedimenti restrittivi nazionali, “qualora vi siano motivi di **sospettare** che, nonostante la conformità, l’alimento è a rischio”

→ in assenza di norme UE, la presunzione opera in base a norme nazionali, purché non violino artt. 34-36 TFUE

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Il ravvicinamento delle legislazioni

Trattato FUE: TITOLO VII
 NORME COMUNI SULLA CONCORRENZA, SULLA
 FISCALITÀ E SUL RAVVICINAMENTO DELLE
 LEGISLAZIONI

CAPO 3

RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Il ravvicinamento delle legislazioni

Storicamente ... art. 115 TFUE (ex articolo 94 del TCE):

Fatto salvo l'articolo 114, il Consiglio, deliberando **all'unanimità** secondo una procedura legislativa speciale e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, stabilisce **direttive** volte al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno.

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Il ravvicinamento delle legislazioni

Oggi ... art. 114 TFUE (ex articolo 95 del TCE)

1. Salvo che i trattati non dispongano diversamente, si applicano le disposizioni seguenti per la realizzazione degli obiettivi dell'articolo 26. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la **procedura legislativa ordinaria** e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adottano le **misure** relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Il ravvicinamento delle legislazioni

Oggi ... art. 114 TFUE (ex articolo 95 del TCE)

3. La Commissione, nelle sue proposte di cui al paragrafo 1 in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori, si basa su un livello di protezione elevato, tenuto conto, in particolare, degli eventuali nuovi sviluppi fondati su riscontri scientifici. Anche il Parlamento europeo ed il Consiglio, nell'ambito delle rispettive competenze, cercheranno di conseguire tale obiettivo.

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Il ravvicinamento delle legislazioni

Oggi ... art. 114 TFUE (ex articolo 95 del TCE)

4. Allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, da parte del Consiglio o da parte della Commissione, uno Stato membro ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all'articolo 36 o relative alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del mantenimento delle stesse.

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Il ravvicinamento delle legislazioni

Oggi ... art. 114 TFUE (ex articolo 95 del TCE)

5. ... allorché, dopo l'adozione di una misura di armonizzazione ... uno Stato membro ritenga necessario introdurre disposizioni nazionali fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, giustificate da un problema specifico a detto Stato membro insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione, esso notifica le disposizioni previste alla Commissione precisando i motivi dell'introduzione delle stesse.

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Il ravvicinamento delle legislazioni

Oggi ... art. 114 TFUE (ex articolo 95 del TCE)

6. La Commissione, entro sei mesi dalle ... approva o respinge le disposizioni nazionali in questione dopo aver verificato se esse costituiscono o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio tra gli Stati membri e se rappresentino o no un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

In mancanza di **decisione** della Commissione entro detto periodo, le disposizioni nazionali di cui ai paragrafi 4 e 5 sono considerate approvate.

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Il ravvicinamento delle legislazioni

Oggi ... art. 114 TFUE (ex articolo 95 del TCE)

7. Quando uno Stato membro è autorizzato, a norma del paragrafo 6, a mantenere o a introdurre disposizioni nazionali che derogano a una misura di armonizzazione, la Commissione esamina immediatamente l'opportunità di proporre un adeguamento di detta misura.

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Il ravvicinamento delle legislazioni

Corte giust. CE 20 marzo 2003, causa C-3/00

Danimarca vs. Commissione

lettera del 15 luglio 1996, integrata dalla lettera del 20 maggio 1997, il governo danese, ai sensi dell'art. 100 A, n. 4, del Trattato, ha notificato alla Commissione le disposizioni nazionali sull'impiego di solfiti, dei nitriti e dei nitrati perché fossero mantenute in deroga a quanto disposto dalla direttiva 95/2

La Commissione ha poi trasmesso la pratica concernente la notifica agli altri Stati membri, chiedendo loro un parere. Sette di essi hanno formulato pareri, dei quali diversi esprimevano riserve sulla domanda del detto governo.

Il diritto alimentare: i principi di fonte legislativa

Il ravvicinamento delle legislazioni

Oggi ... art. 114 TFUE (ex articolo 95 del TCE)

10. Le misure di armonizzazione di cui sopra comportano ... una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri ad adottare, per uno o più dei motivi di carattere non economico di cui all'articolo 36, misure provvisorie soggette ad una procedura di controllo dell'Unione.